

ASSICURAZIONE RCT-RCO

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI
(DIP AGGIUNTIVO DANNI)

Impresa: XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "General Liability"

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 10/05/2023 ed è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

XL Insurance Company SE, è una società costituita in forma di Società Europea, operante in Italia in regime di stabilimento, tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Corso Como 17, 20154, Milano, Italia. Il numero di telefono della Rappresentanza Generale per l'Italia è: 02/859001. Il sito internet della Compagnia è: www.axaxl.com/it; l'indirizzo email è: axaxl.italia@axaxl.com, l'indirizzo di posta elettronica certificata è: xlinsurance@legalmail.it.

La denominazione della Compagnia è XL Insurance Company SE, parte del gruppo AXA, con sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, 1 D01HP90, telefono +353 1 607 5300, +39 02 85 9001 (Rappresentanza Generale per l'Italia), indirizzo internet <https://axaxl.com/insurance/global/uk-and-ireland/ireland>. Il Contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Corso Como 17, Milano, Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del 3/1/2008 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. I.00161.

L'ammontare dei fondi propri ammissibili, come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti nello stato membro d'origine, è di 2,223 Mld di Euro, di cui 314.969 mln di Euro di capitale sociale e 1,495 Mld di Euro di riserva di riconciliazione. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia (<https://axaxl.com/insurance/our-companies/xlicse>), dove sono indicati gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia.

Al contratto si applica la legge italiana



Cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali indicati nella polizza.

- *per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi o all'attività per cui è stipulata l'Assicurazione;*
- *per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato medesimo debba rispondere;*
- *per i danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e dai lavoratori parasubordinati, di cui il medesimo di avvale, mentre sono addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione*

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Il Prodotto prevede opzioni con riduzione del premio .

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Il Prodotto prevede la possibilità di estendere la copertura ai danni per malattie professionali verso il pagamento di un premio aggiuntivo.

L'estensione alle malattie professionali non vale per quelle conseguenti:

- *alla intenzionale mancata osservanza delle disposizione di legge da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ;*

- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi preposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte del soggetto qualificabile “datore di lavoro”.

 Cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p><i>Il Prodotto non copre, tra l'altro i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato; b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché dalla proprietà o l'utilizzo di natanti a motore o velivoli di qualsiasi genere; c) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; d) da furto; e) da detenzione o impiego di esplosivi; f) a natanti nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito “off-shore”; g) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali; h) connessi alle trasformazioni dell'atomo; i) da pagare a titolo di multa o ammenda; j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo o sabotaggio organizzato; k) direttamente o indirettamente connessi all'amianto/asbesto; l) conseguenti a inquinamento dell'aria o dell'acqua o del suolo; m) connessi alla generazione di Campi Elettromagnetici (EMF); n) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; o) nei casi di applicazione della sanction clause; p) da come riportato in polizza alla sezione esclusioni salvo quanto ricompreso con clausole specifiche <p><i>L'estensione alle malattie professionali non vale per quelle conseguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del soggetto qualificabile come “datore di lavoro” • alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi preposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte del soggetto qualificabile “datore di lavoro”. <p><i>Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.</i></p> <p><i>L'Assicuratore non sarà pertanto tenuto a prestare copertura né sarà tenuto al pagamento di alcun Indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</i></p>

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>La copertura assicurativa è prestata entro il massimale indicato nella Scheda di Polizza. Sono inoltre presenti sottolimiti di copertura con riguardo alle sezioni R.C.T. , R.C.O. Si prega di prendere visione delle Condizioni di Polizza per ulteriori dettagli.</p>	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Assicuratore entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.</p> <p>Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al Sinistro e successivamente a lui pervenuti.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato devono dare avviso scritto all'Assicuratore di ogni Sinistro che interessi o che potenzialmente possa interessare la presente Polizza.</p> <p>Tutte le comunicazioni devono essere fatte alla Compagnia, direttamente o tramite il broker, qualora ciò sia previsto dalla Polizza, con lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata (all'indirizzo</p>

	<p><i>xlinsurance@legalmail.it</i>), posta elettronica (<i>denunciesinistri@axaxl.com</i>, indirizzo e-mail specifico per la denuncia di sinistri).</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</i>
Obblighi dell'impresa	<i>La Compagnia si impegna a pagare l'Indennizzo all'Assicurato ai sensi e ai termini di quanto previsto dal Contratto.</i>

Quando e come devo pagare?	
Premio	<p><i>I Premi devono essere pagati al broker cui è assegnata la Polizza oppure alla sede dell'Assicuratore. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</i></p> <p><i>Il Premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore o superiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.</i></p>
Rimborso	<i>Il Contraente ha diritto al rimborso del Premio nei casi previsti dalla legge.</i>

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Sospensione	<i>N/A</i>

Come posso disdire la polizza?	
Ripensameto dopo la stipulazione	<i>La Polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro un determinato termine dalla stipulazione</i>
Risoluzione	<i>Il Contratto si risolve nelle ipotesi previste dalla legge</i>

A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>Il Prodotto è rivolto alle persone giuridiche.</i>	

Quali costi devo sostenere?	
<p><i>I seguenti costi sono a carico del Contraente. Essi sono espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>costi di intermediazione (quota parte percepita in media dagli intermediari determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione):15,00%.</i> - <i>Tasse governative Italiane 22,25%</i> 	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta potrà essere sottoposta alla Complaint Unit della Compagnia ai seguenti recapiti: Responsabile Ufficio Reclami, Corso Como 17, 20154 Milano, indirizzo email: xlinsurance@legalmail.it. La Complaint Unit è responsabile della gestione dei Reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai Reclamanti, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del Reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
	<p>L'Autorità di vigilanza nel Paese d'origine competente per i reclami è Central Bank of Ireland (CBI). Per maggiori informazioni sulla presentazione dei reclami alla CBI: https://www.centralbank.ie/contact-us/make-a-complaint</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>La Società e l'Assicuratore possono convenire che, qualora previsto dal documento di Polizza, la decisione di ogni e qualsiasi controversia riguardante il presente Contratto, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un collegio arbitrale.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.